**CONVENZIONE FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE**

**DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO**

**(già Alternanza Scuola-Lavoro)**

TRA

L’Istituto Statale d’Istruzione Superiore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in codice fiscale d’ora in poi denominato “soggetto proponente”, rappresentato dal nato a il in qualità di Dirigente Scolastico

E

l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, C.F. 80013890324 e P.IVA 00211830328, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, Codice Fiscale DLNRR65H17L483Q, in qualità di Legale Rappresentante,

si conviene quanto segue:

**Art. 1 – Oggetto**

1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 53/2003 e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77 il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture site in Trieste, Gorizia, Pordenone e Portogruaro, gli allievi in percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento su proposta dell’Istituto Scolastico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DLgs 77/2005, non costituiscono rapporto di lavoro o collaborazione professionale ad alcun titolo; è invece concepito come parte integrante dell'offerta formativa dell’istituto scolastico.
3. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente che frequenti un percorso formativo per le competenze trasversali e l’orientamento è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
5. L’attività di formazione ed orientamento del percorso è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 2 – Obblighi dell’Istituto (soggetto promotore)**

1. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base della presente convenzione (DLgs 55/2005 Art. 2).
2. Durante lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento l’attività formativa è seguita e verificata da un tutor scolastico designato dall’Istituto in veste di responsabile didattico-organizzativo in collaborazione con un responsabile designato dal soggetto ospitante (tutor formativo esterno).
3. L’Istituto assicura lo studente contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail con i criteri della gestione “Conto Stato” (D.P.R. n. 156, art.2, del 09.04.1999), nonché con una polizza infortuni e responsabilità civile presso la compagnia con cui l’Istituto scolastico ha contratto polizza di assicurazione integrativa. (Gli estremi della polizza sono riportati nel Piano formativo personalizzato).

4. Il soggetto promotore si impegna a svolgere a favore dello studente un corso formativo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle previsioni sulla formazione date dall'art. 37 del D.lgs. 81/2008. Il soggetto promotore fornirà al soggetto ospitante i certificati della formazione già effettuata.

1. Per gli allievi minorenni l’istituto si impegna ad acquisire il consenso scritto dei genitori.
2. Il soggetto promotore si impegna a custodire presso i propri archivi, a disposizione della Regione (Agenzia Regionale del Lavoro), delle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché delle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e del Piano formativo personalizzato.

**Art.3 - Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Al soggetto ospitante spetta l’obbligo di favorire l’esperienza dello studente nell’ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell’organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
2. Il soggetto ospitante si impegna a valutare le capacità e le condizioni dello studente al momento di determinarne i compiti, in modo da tutelare la sua salute e la sua sicurezza.
3. Il soggetto ospitante garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne, anche attraverso la formazione online di ateneo;
4. Il soggetto ospitante si impegna a fornire allo studente i dispositivi di protezione individuale riutilizzabili e *usa e getta* necessari a svolgere le sue mansioni, mentre rimane a carico del soggetto promotore fornire eventuali calzature e vestiario adeguato.
5. Il soggetto ospitante si impegna a far svolgere le attività in una sede conforme alle previsioni in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro in conformità alle norme vigenti.
6. L’allievo non sarà adibito a mansioni considerate a rischio secondo l’art 41 del DLgs 81/2008 pertanto non è necessaria l’attivazione della sorveglianza sanitaria
7. Nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) del soggetto ospitante sarà previsto anche una sezione dedicata agli studenti in alternanza scuola lavoro o tirocinanti.
8. Il soggetto ospitante si impegna a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione dedicata agli studenti in alternanza scuola lavoro o tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 3 del D.Lgs n. 81/08;
9. L’allievo minorenne, durante il periodo di effettuazione del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è sottratto alla vigilanza dell’istituto scolastico ed affidato a quella del soggetto ospitante, che nei suoi confronti esercita le responsabilità di cui all’articolo 2048 del Codice Civile.
10. Il soggetto ospitante acconsente a che l’Istituto attui un monitoraggio sulle attività previste, sulle aspettative e sul grado di soddisfazione dell’allievo.
11. In caso di incidente presso la sede di svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall’Istituto) ed all’Istituto.

**Art.4 – Attività di tutoraggio**

1. Il docente tutor interno, designato dall’istituzione scolastica o formativa tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiede titoli documentabili e certificabili (DLgs 77/2005) e con adeguata formazione e competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (formazione di “preposto” ai sensi del DLgs81/08), svolge le seguenti funzioni:
	1. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
	2. assiste e guida lo studente nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
	3. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, rapportandosi con il tutor esterno;
	4. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
	5. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
	6. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente coinvolto;
	7. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
	8. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
	9. per le problematiche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si avvale di professionalità adeguate in materia sicurezza (es.RSPP).
2. Il tutor formativo esterno, designato dal soggetto ospitante, con adeguate competenze in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, svolge le seguenti funzioni:
	1. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento;
	2. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
	3. garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
	4. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
	5. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
	6. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:
	1. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
	2. controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato.
	3. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
	4. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
	5. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art.5 - Obblighi dell’allievo**

1. Durante lo svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento l’allievo è tenuto a svolgere le attività previste dal Piano formativo personalizzato;
2. L’allievo si impegna attraverso la firma di un apposito Patto formativo a osservare rigorosamente le disposizioni del soggetto ospitante in materia di sicurezza e di igiene del lavoro nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo.
3. Per gli allievi minorenni il patto formativo è sottoscritto anche da un genitore.
4. L’allievo risponde dei danni causati a sé o a terzi per l’inosservanza delle norme di comportamento e delle regole di sicurezza interne il soggetto ospitante.
5. Durante lo svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento l’allievo è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività, nel rispetto delle norme stabilite dal Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003.

**Art 6 – Piano formativo personalizzato**

1. Per ciascun allievo beneficiario del percorso inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell’indirizzo di studi, contenente
2. il nominativo dello studente;
3. i nominativi del tutor scolastico designato dall’Istituto e del responsabile del soggetto ospitante (tutor formativo esterno);
4. gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’attività di percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento, con l’indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
5. l’individuazione delle strutture del Soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici, ecc.) presso cui si svolge l’attività;
6. gli estremi identificativi dell’assicurazione per la responsabilità civile.

**Art.7 - Valutazione**

1. I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti:
* predisposizione del Piano formativo personalizzato. In particolare, il tutor interno dovrà collaborare col tutor esterno al fine dell’individuazione delle mansioni/attività richieste dal Piano formativo personalizzato.
* controllo della frequenza e dell’attuazione del Piano formativo personalizzato;
* raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo.

2. Al termine dell’attività il tutor formativo esterno, di concerto con il tutor designato dal soggetto promotore, redigeranno una relazione comprendente il riscontro delle presenze dello studente, l'elenco delle esperienze maturate, i risultati ottenuti, gli elementi per effettuare una valutazione del raggiungimento delle effettive competenze acquisite da parte dello studente sulla base di una modulistica predisposta allo scopo.

**Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali contenuti nella presente convenzione e nei documenti da essa contemplati vengono trattati per le esclusive finalità previste dalla Convenzione stessa. I dati suddetti inoltre, trattati in forma anonima, potranno essere comunicati, per fini statistici, a Enti pubblici che ne facciano richiesta nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Titolari del trattamento dei dati sono il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

**Art 9 - Durata**

1. La presente convenzione ha validità di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi biennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.
2. È possibile l’interruzione anticipata dell’attività di percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento per iniziativa dell’Istituto (anche eventualmente su richiesta dell’allievo) o del soggetto ospitante, se giustificata da valide ragioni. Il soggetto ospitante dovrà dare tempestiva comunicazione dell’interruzione anticipata al soggetto promotore attraverso il tutor scolastico.

**Articolo 10 - Spese**

1. La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
2. L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.
3. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(firma per il soggetto promotore) ......................................

(firma per il Soggetto ospitante) ......................................

\*\*Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.